

## Le classi di farmaci

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), quando emana un Provvedimento di Autorizzazione alla Immissione in Commercio (AIC) di un medicinale industriale, fissa il regime di fornitura e stabilisce anche la sua classificazione in base ad alcuni criteri (vedi nota 1).

**Classe A:** farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche. Vi appartengono i medicinali per i quali esiste una soddisfacente ed accreditata efficacia valutata in base ai seguenti parametri:

- aumento dell'aspettativa di vita;
- riduzione delle complicanze invalidanti indotte dalla malattia;
- miglioramento della qualità della vita.

Sono tutti farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Alla classe A appartengono i farmaci di **fascia H**, impiegati in ambito ospedaliero: sono vendibili al pubblico esclusivamente su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

L'attuale normativa prevede che l'AIFA pubblichi le "liste di trasparenza", ossia una lista di medicinali equivalenti di classe A con i relativi prezzi di riferimento (<http://www.agenziafarmaco.it>).

**Classe C:** farmaci utilizzati per patologie di lieve entità, o considerati minori; sono medicinali soggetti a prescrizione medica privi delle caratteristiche dei medicinali di classe A e farmaci non soggetti a prescrizione medica non autorizzati alla pubblicità presso il pubblico (SP).

Alla classe **C-bis** (vedi nota 2) appartengono i farmaci non soggetti a prescrizione medica autorizzati alla pubblicità presso il pubblico (OTC). I medicinali di classe C e C-bis sono a totale carico del paziente.

Se al farmacista viene presentata una ricetta medica con la prescrizione di un farmaco di classe C soggetto a ricetta medica, il farmacista (vedi nota 3) è obbligato, sulla base della sua specifica competenza professionale, a:

- informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguali principi attivi, nonché uguali forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario;
- fornire, su richiesta del paziente, un medicinale con prezzo più basso di quello del medicinale prescritto, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto.

### Note

1. Articolo 8, comma 10, Legge n. 537/93, come modificato dall'art. 1, comma 166, Legge n. 311/04.

2. Legge finanziaria 2005.

3. Legge n. 149/2005.